



COMUNE DI
TELTI

Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT) Tel. 0789/43007- 43074- Fax
0789/43580 www.comune.telti.ot.it

GUIDA ALLA RICHIESTA DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta, da entrambi gli sposi, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno degli sposi stessi.

Gli sposi devono dichiarare:

- 1 Il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza, il luogo di residenza, la libertà di stato;**
- 2 Se tra di essi esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile;**
- 3 Se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;**
- 4 Se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 e 88 del codice civile;**

Quando il matrimonio verrà celebrato secondo il rito cattolico deve essere presentata la richiesta di pubblicazioni rilasciata dal Parroco.

Verranno date apposite separate istruzioni nel caso di matrimonio da effettuarsi con altri riti religiosi.

L'Ufficiale dello Stato Civile, previa verifica dell'esattezza delle dichiarazioni degli sposi ed acquisizione d'ufficio dei documenti necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio, provvederà ad affiggere per almeno otto giorni, nell'albo pretorio on-line del Comune di Telti, l'atto di pubblicazione.

Se gli sposi risiedono in Comuni diversi, l'Ufficiale dello Stato Civile provvederà a richiedere la pubblicazione anche all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui risiede l'altro sposo.

Trascorsi tre giorni successivi all'ultima pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi potranno contrarre matrimonio. In caso di matrimonio cattolico, al termine delle pubblicazioni verrà emesso apposito nulla osta da esibire al Parroco.

Si elencano gli stralci degli articoli del Codice Civile riportanti le condizioni o impedimenti a

contrarre matrimonio ETA' (Art. 84 del Codice Civile)

I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il Tribunale, su istanza dell'interessato, accertata la maturità psico-fisica e la fondatezza delle ragioni adotte, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore, può con decreto emesso in camera di consiglio ammettere per gravi motivi al matrimonio chi abbia compiuto i sedici anni.

INTERDIZIONE PER INFERMITA' DI MENTE (Art. 85 del Codice Civile)

Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente;

LIBERTA' DI STATO (Art. 86 del Codice Civile)

Non può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio precedente;

IMPEDIMENTI DI PARENTELA AL MATRIMONIO (Art. 87 del Codice Civile)

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

- 1 **Gli ascendenti e discendenti in linea retta, legittimi o naturali;**
- 2 **I fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;**
- 3 **Lo zio e la nipote, la zia e il nipote;**
- 4 **Gli affini in linea retta; il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;**
- 5 **Gli affini in linea collaterale in secondo grado;**
- 6 **L'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;**
- 7 **I figli adottivi della stessa persona;**
- 8 **L'adottato e i figli dell'adottante;**
- 9 **L'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;**

I divieti contenuti nei numeri 6, 7, 8, 9, sono applicabili alla filiazione. I divieti contenuti nei numeri 2 e 3 si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale. Il Tribunale, su ricorso degli interessati, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo.

DELITTO (Art. 88 del Codice Civile)

Non possono contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra.

DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE (Art. 89 del Codice Civile)

Non può contrarre matrimonio la donna se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio. Sono esclusi dal divieto i casi in cui lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio siano stati pronunciati in base all'art. 3, numero 2, lettere b) ed f) della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, e nei casi in cui il matrimonio sia stato dichiarato nullo per impotenza, anche soltanto di generare, di uno dei coniugi. Il Tribunale con Decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio quando è inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza o se risulta da sentenza passata in giudicato che il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il divieto cessa dal giorno in cui la gravidanza è terminata.

MATRIMONIO DEL CITTADINO STRANIERO IN ITALIA

il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia, dovrà produrre il nulla-osta (art. 116 C.C.) rilasciato dall'autorità competente del proprio paese nel quale venga indicato che -secondo il proprio ordinamento giuridico - non vi sono ostacoli al matrimonio; il cittadino straniero dovrà presentare un nullaosta al matrimonio rilasciato dalla "competente autorità del proprio paese": in proposito, tale autorità straniera potrebbe essere - a seconda della normativa dello Stato di appartenenza -o l'autorità locale nel Paese di provenienza o l'autorità diplomatica o consolare in Italia. Nel primo caso, tale documento potrebbe essere rilasciato nella lingua dello Stato di appartenenza, ma dovrebbe essere debitamente tradotto in lingua italiana e legalizzata dalla nostra Ambasciata o Consolato, tranne l'ipotesi che tale adempimento risulti eliminato da specifiche Convenzioni. Nel secondo caso, il documento in questione viene rilasciato dal Consolato o dall'Ambasciata straniera in Italia e, solitamente, risulta già redatto in lingua italiana, con l'eventuale legalizzazione effettuata dalla Prefettura italiana competente.

AVVERTENZA AI NUBENDI

SI AVVERTE CHE, IN DIFETTO DI DIVERSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA', IL REGIME CHE PER LEGGE REGOLA I RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI E' QUELLO DELLA COMUNIONE DEI BENI, COME DISCIPLINATO DAGLI ARTICOLI 177 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE